

D.R.A n° 51

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO
REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO e ^{osservato} ~~adesso~~ ^{inadempito}
dell'importo di 225,80
per il capitolo 254502 del bilancio passivo
Palermo, il 6 MAR. 2014

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Dott.ssa Maria N. Asari

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Area 1 - Area Affari Generali
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 05/11/2001 n.17;
- VISTA** la Legge Regionale 28 Gennaio 2014 n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
- VISTO** il D.P. n.1702 del 09/04/2013, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il D.D.G. n. 118 del 17 aprile 2013 con il quale il Dirigente Generale conferma la delega al Dr. Vincenzo Iuculano, Dirigente Responsabile dell'Area 1 Affari Generali, alla gestione dei capitoli di spesa della U.P.B. 2: Beni e Servizi;
- VISTA** la nota prot. n. 74759 del 20/12/13 con la quale il Servizio 7 trasmette la documentazione relativa alle missioni espletate nel mese di dicembre 2013 dal dott. Salvatore Renda;
- VISTE** le note prot. nn. 66857, 69514 e 71840 rispettivamente del 28/11/13, 04/12/13 e 12/12/13 con la quale il Dirigente del Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo del Dipartimento Regionale dell'Energia, dott. Salvatore Renda, è autorizzato all'espletamento delle missioni a carico dell'Amministrazione;
- VISTA** la nota di liquidazione, che comporta un rimborso complessivo pari ad € 225,80;
- CONSIDERATO** che la nota di trasmissione prot. 74759 del 20/12/13 è pervenuta all'Area 1 in prossimità della data di chiusura dell'esercizio finanziario 2013;
- RITENUTO** per quanto sopra di dover procedere al riconoscimento del debito ed all'impegno della somma dovuta pari a € 225,80 (duecentoventicinque/80) per la liquidazione delle spettanze di cui alla nota di liquidazione;
- CONSIDERATO** che la disponibilità del capitolo 254502, sia in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente al pagamento delle somme di quanto sopra indicato;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa si riconosce il debito e si impegna la somma complessiva di **€ 225,80 (duecentoventicinque/80) in favore del dott. Salvatore Renda**, per il pagamento della spesa di cui sopra che graverà sul **capitolo 254502** "Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento." del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia - per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 2) Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato diretto in favore del **Dott. Salvatore Renda**, con accredito sul conto corrente bancario :
IT77M 02008 43450 000300398861.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo, 11 FEB. 2014

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Vincenzo Inculano)

A circular official stamp of the Regione Siciliana (Sicilian Region) is visible, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text "REGIONE SICILIANA" and "ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ".



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
- VISTA la legge regionale n. 38 del 19 giugno 1991 recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione Regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";
- VISTO il D.P.Reg. 20 gennaio 1995 n. 11;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 22 giugno 2001 n. 9 recante "Riclassificazione del personale regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10";
- VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e ss.mm.ii.;
- VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006 - 2007 e ss.mm.ii.;
- VISTI in particolare gli articoli 4, 87, 88 e 89 del contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale;
- VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 18/11/2013 fra l'ARAN Sicilia e le OO.SS. concernente l'attuazione dell'art. 89 comma 3 del C.C.R.L. famp 2013, (acconto I° quota Piano di Lavoro);
- VISTO il D.D. n. 3041 del 27/11/2013 di variazione del Bilancio 2013, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto a ripartire ai Dipartimenti Regionali le risorse per il FAMP 2013 per il personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, attribuendo al Dipartimento dell'Energia - capitolo 212015 - art. 15 una quota pari ad € 392.773,80 così composta;
una somma di € 376.773,80 per FAMP 2013, determinata sulla base dei dipendenti in servizio presso il Dipartimento Energia alla data del 31/12/2012, risultanti dalle posizioni stipendiali del mese di gennaio 2013;
una somma di € 16.000,00 per garantire la corresponsione della indennità di tutela e vigilanza al personale dell'ex. Corpo Regionale delle Miniere del Dipartimento Energia, Art. 2 dell'accordo sindacale del 18/11/2013 tra Aran ed OO.SS.
- VISTO il D.D.S. n. 7281/F.P. del 29 novembre 2013 del Servizio XII° della Funzione Pubblica e del Personale, vistato dalla competente Ragioneria Centrale in data 03 dicembre 2013, con il quale è stato assunto l'impegno di € 392.773,80 sul capitolo 212025 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013;
- VISTO il verbale della contrattazione decentrata integrativa per il FAMP 2013 del 15 novembre 2013, in base al quale è stato approvato il Piano di lavoro 2013 del Dipartimento

Regionale dell'Energia e le schede di valutazione per il personale del comparto non dirigenziale.

- VISTO il verbale della contrattazione decentrata integrativa del 12 dicembre 2013 con il quale è stato stabilito di utilizzare l'80% dei fondi disponibili sul capitolo 212015 per il medesimo Piano di lavoro ed il 20% per lavoro straordinario, evidenziando che eventuali economie confluiranno nel Piano di lavoro del Dipartimento;
- VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 12.12.2013 tra il Presidente della delegazione di parte pubblica dott. Maurizio Pirillo Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia e le Organizzazioni Sindacali;
- VISTO il D.D. n. 3413/2013 del 20/12/2013, di variazione del Bilancio 2013, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto a ripartire o ridurre ai Dipartimenti Regionali delle risorse per il FAMP 2013 per il personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, attribuendo al Dipartimento dell'Energia - una quota in più pari ad € 692.29 sul capitolo 212015 - art.15;
- VISTA la nota 3396 del 22/01/2014 trasmessa al Servizio XII° della Funzione Pubblica con il quale si chiede di trasmettere alla Ragioneria Centrale per l'Energia ai sensi dell'art. 6 "comma 3" del vigente CCRL del comparto non dirigenziale la prevista certificazione di compatibilità dei costi e, comunicando altresì, che l'esiguo incremento del Famp pari ad €. 692,29, non può che trovare allocazione nella voce saldo Piano di Lavoro 2013;
- VISTA la nota prot. n. 5825 del 05/02/2014 della Ragioneria Centrale dell'Energia, con la quale comunica la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio e il sostanziale rispetto di quanto stabilito dal C.C.R.L. relativamente alla utilizzazione del Fondo in argomento;
- RITENUTO pertanto, di dover approvare il contratto collettivo decentrato integrativo del 12 dicembre 2013;

DECRETA

Art. 1) E' approvato il contratto collettivo decentrato integrativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, stipulato in data 12 dicembre 2013 tra il presidente della delegazione di parte pubblica, Dott. Maurizio Pirillo Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, e le Organizzazioni Sindacali, riguardante la gestione del F.A.M.P. per l'anno 2013;

Art. 2) I compensi da corrispondere al personale sono liquidati con le modalità e i criteri previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo;


Art. 3) Il pagamento dei compensi al personale avverrà, mediante emissioni di mandati diretti in favore degli interessati, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 7281/F.P. del 29 novembre 2013, nonché sul decreto 2014 relativo alle somme di €. 692,29 di cui sopra;

Il presente Decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia per il visto di competenza.

Palermo li

21 FEB. 2014

Il Dirigente dell'Area I
(Dr. Vincenzo Iuculano)



Il Dirigente Generale
(dott. Maurizio Pirillo)



D.R.A n° 53

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Area 1 - Area Affari Generali
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO e assunto impegno
dell'importo di 1.019,04
per il capitolo 245202 e in data 2014
Perlemo, il 6 MAR. 2014
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Dott.ssa Maria N. Asaro

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 05/11/2001 n.17;
VISTA la Legge Regionale 28 Gennaio 2014 n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
VISTO il D.P. n.1702 del 09/04/2013, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia al Dott. Maurizio Pirillo;
VISTO il D.D.G. n. 118 del 17 aprile 2013 con il quale il Dirigente Generale conferma la delega al Dr. Vincenzo Iuculano, Dirigente Responsabile dell'Area 1 Affari Generali, alla gestione dei capitoli di spesa della U.P.B. 2: Beni e Servizi;
VISTA la nota prot. n. 4115 del 27/01/2014, con la quale il Servizio 8-URIG trasmette la documentazione relativa alle missioni espletate nel periodo Novembre-Dicembre 2013 dal p.m. Lo Re Gianluca;
VISTE le note nn. 64283, 64285, 66184, 66187, 73420 e 73423 rispettivamente del 20/11/13, 20/11/13, 27/11/13, 27/11/13, 18/12/13 e 18/12/13 con le quali il p.m. Lo Re Gianluca, assegnato al Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermica del Dipartimento Regionale dell'Energia, è autorizzato all'espletamento delle missioni a carico di Privati;
VISTA la nota di liquidazione, che comporta un rimborso complessivo pari ad € 1.019,04;
CONSIDERATO che la nota di trasmissione prot. n. 4115 del 27/01/2014 è pervenuta all'Area Affari Generali dopo la data di chiusura dell'esercizio finanziario 2013;
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere al riconoscimento del debito ed all'impegno della somma dovuta pari ad € 1.019,04 (millediciannove/04) per la liquidazione delle spettanze di cui alla nota di liquidazione;
CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 245202, sia in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente al pagamento delle somme di quanto sopra indicato;

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa si riconosce il debito e si impegna la somma complessiva di € 1.019,04 (millediciannove/04) in favore del p.m. Lo Re Gianluca, per il pagamento della spesa di cui sopra che graverà capitolo 245202 "Indennità e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione Regionale e di enti, per missioni effettuate a spese di privati ..." del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia - per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 2) Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato diretto in favore del **p.m. Lo Re Gianluca**, con accredito sul conto corrente bancario :
IT40K 02008 04692 000300428808;

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo, 11 FEB. 2014

**Il Dirigente dell'Area
(Dott. Vincenzo Iuculano)**





REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°

"UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana.

Visto l'art. 34 della legge regionale 06.05.1981, n. 96.

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2.

Visto il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. n. 10/91 e s.m.i. recanti disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 marzo 2003, n. 7, in seguito denominato "Testo Unico".

Visti gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies e 52 sexies del D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del "Testo Unico".

Vista la dichiarazione della Snam Rete Gas spa, rilasciata ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 164/2000.

Vista l'istanza REINV/INISIC/610/DAT del 10 maggio 2011 presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n.7 ed uffici in Catania (CT) - Zona Industriale - VIII Strada n. 8, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 52 sexies del "Testo Unico", l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto denominato: "Allacciamento ENI S.p.A. Div. E&P di Gela (CL) DN 500 (20") DP 75 bar.

Vista la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. del 16 gennaio 2012 inerente la modifica dell'assetto societario.

Considerato che il progetto dell'opera in scala 1:500 evidenzia le fasce di vincolo preordinato all'esproprio soggette a servitù nonché ad esproprio, ed individua le proprietà catastali.

Considerato che l'opera di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in quanto la mancata costruzione nei tempi previsti non permetterebbe di trasportare i volumi di gas previsti e di migliorare la flessibilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile ed industriale del gas.

Preso atto che l'avvio del procedimento è stato notificato agli interessati nelle forme previste dall'art. 52 ter del "Testo Unico", procedendo al deposito del progetto presso la segreteria del Comune di Gela e pubblicando all'albo pretorio dello stesso Comune, per il periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 30 settembre 2011, un avviso, contenente le modalità di consultazione dello stesso e nelle forme previste dagli art. 11 comma 2 e 16 comma 4 del d.p.r. 327/01 mediante comunicazione personale agli interessati dell'avviso di avvio del procedimento e che non sono pervenute osservazioni in ordine al procedimento.

Vista la nota n. 77063 del 15 dicembre 2011 con la quale il Dipartimento Regionale Urbanistica - Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale ha chiesto al Comune di Gela (CL) di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91 e ss.mm.ii., il proprio parere in merito al succitato progetto per mezzo di delibera consiliare.

Preso atto che il Comune di Gela (CL) si è espresso positivamente in merito al tracciato di progetto con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 21 giugno 2013.

Vista l'autorizzazione rilasciata con prescrizioni dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. i. con nota prot. 565 del 22 gennaio 2012.

Vista la nota prot. 9113 del 13/02/ luglio 2010 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente Servizio 1 VAS - VIA U.O. 1.7 ha comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A. che per la valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 13/2007 "Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente Parco.

Vista la nota prot. 68117 del 11/12/2012 con la quale l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente - Servizio 1 VAS - VIA U.O. 1.4 - Opere connesse alle attività estrattive, in riscontro alla nota della Snam Rete Gas S.P.A. REINV/INISIC/1488DAT, ha ritenuto fatte salve le determinazioni del Comune di Gela sulla valutazione di incidenza ex art.13/2007, che per il progetto in oggetto non sia necessario avviare la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. in quanto non ricorrono le condizioni di cui alla lettera t) del punto 8 dell'All. IV al sopra citato D. Lgs.

Visto il Provvedimento n.51 del 21 marzo 2013 prot. 39285 del Comune di Gela - Settore Territorio esprime parere favorevole al progetto relativamente alla valutazione di incidenza, in area SIC -ZPS, in adesione al parere della Commissione di Valutazione incidenza in aree SIC - ZPS con verbale n. 02 del 26.02.2013.

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Genio Civile di Caltanissetta prot. 85052 del 2 marzo 2012 espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974.

Vista la nota prot. n. 0003419 del 11 gennaio 2012 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta con la quale comunica che nessun N.O. è dovuto in quanto l'area in oggetto non risulta inclusa negli atti di vincolo idrogeologico in vigore.

Visto il nulla osta rilasciato dall'IRSAP Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Gela , con nota prot. 10 del 28 ottobre 2013.

Visto il Decreto D.D.G. n. 375 del 26 novembre 2013, con il quale l'Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica - Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale ha autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Gela, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 65/81 , la realizzazione del metanodotto "Allacciamento ENI S.p.A. Div. E&P di Gela (CL) DN 500 (20") DP 75 bar , nonché disposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001.

Visto l'atto di adesione del 20 novembre 2013 di Snam Rete Gas S.p.A. al protocollo di legalità stipulato in data 23.05.2011 tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di PP.UU. ,il Ministero dell'Interno, Le Prefetture delle Province Siciliane e la Confindustria Sicilia.

Rilevata la regolarità della procedura.

DECRETA

Art. 1 - E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la disposizione del vincolo preordinato all'esproprio ,dell'opera denominata "Allacciamento ENI S.p.A. Div. E&P di Gela (CL) DN 500 (20") DP 75 bar ".

Art. 2 - E' approvato il progetto definitivo del citato metanodotto redatto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., qui allegato alla scala 1:500, planimetria Dis. n. P01395-PPN-DW-010-051 REV. 00 .

Art. 3 - E' dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4 - Sono autorizzati la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento ENI S.p.A. Div. E&P di Gela (CL) DN 500 (20") DP 75 bar come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 5 - I lavori di costruzione dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di mesi dodici e anni tre dalla data del presente provvedimento;

Art. 6 - La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta efficacia del presente decreto, alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune di Gela e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Analoga pubblicazione sarà inserita sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

Art. 7 - La Snam Rete Gas S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, è obbligata a presentare l'elenco delle imprese fornitrici e appaltatrici con le relative informative Prefettizie di adesione al protocollo sopraccitato, in formato elettronico.

Art. 8 - La presente autorizzazione viene rilasciata, salvo i diritti dei terzi, per quanto di propria competenza ed è fatto obbligo alla Snam Rete Gas S.p.A., di ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto e di adempiere alle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti interessati.

Art. 9 - Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'art. 52 sexies del "Testo Unico".

Art. 10 -Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 (sessanta) giorni oppure al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dall'ultima data utile delle due seguenti:

- fine della pubblicazione presso l'albo del Comune di Gela (CL);
- comunicazione agli interessati dell'avvenuta efficacia del presente decreto.

Palermo, li

11 FEB. 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Salvatore Giorlando)

Salvatore Giorlando





Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Il Dirigente del Servizio IV

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
- Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Visto il D.R.S. n. 465 del 14.10.2013, trasmesso alla Corte dei conti con elenco n. 22083 del 22.10.2013 con cui è stato concesso al Comune di Caltanissetta il finanziamento per la realizzazione del progetto denominato "Piattaforma tecnologica ad onde convogliate per la telegestione dell'illuminazione pubblica per la riduzione dei consumi energetici", codice CUP J95J13000020001, con un costo complessivo di € 2.000.000,00, di un contributo di € 1.600.000,00, con impegno sul cap. 653901 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.2 del PO FESR 2007-2013", rimanendo a carico dello stesso Ente la quota di finanziamento di € 400.000,00;
- Considerato che si è proceduto a ritirare il suddetto provvedimento per riesame;
- Ritenuto pertanto, di dover annullare il citato D.R.S. n. 465 del 14.10.2013 e procedere al relativo disimpegno dell'importo di € 1.600.000,00 sul cap. 653901 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.2 del PO FESR 2007-2013",
- Visto il D.D.G. n. 6069 del 23.10.2013 di conferimento dell'incarico di dirigente del Serv. IV e la nota prot. n. 56586 del 25.10.2013 di delega alla firma degli atti;

DECRETA

Art. 1

Per quanto citato nelle premesse, è annullato il D.R.S. n. 465 del 14.10.2013 relativo al finanziamento concesso al Comune di Caltanissetta per la realizzazione del progetto denominato "Piattaforma tecnologica ad onde convogliate per la telegestione dell'illuminazione pubblica per la riduzione dei consumi energetici", codice CUP J95J13000020001, per un importo di € 1.600.000,00, ed è disposto il relativo disimpegno dell'importo di € 1.600.000,00 sul cap. 653901 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.2 del PO FESR 2007-2013".

Art. 2

Il presente provvedimento, per le annotazioni di rispettiva competenza, sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo, 17 FEB. 2014



Il Dirigente del Servizio
 (D.ssa Giovanna Segreto)

D.A. n. 56

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.A. n. 90 dell'Assessore regionale all'Industria del 28/10/2004, con il quale è stata accordata alla Snam Rete Gas S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto convenzionalmente denominato "Gagliano-Sparacollo";
- VISTA** l'istanza prot. D.SIC/802/BAL del 26/03/2010, con la quale la Snam Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, con scadenza al 01/09/2012;
- VISTA** la nota n. 2611 del 10/09/2010 con la quale l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia ha chiesto chiarimenti alla Snam Rete Gas S.p.A. in ordine alla mancata entrata in esercizio del metanodotto "Gagliano-Sparacollo";
- VISTA** la nota 1516 del 04/10/2010 con la quale l'Enimed S.p.A. ha comunicato che i lavori del metanodotto "Gagliano-Sparacollo" sono in fase di completamento e pertanto al termine degli stessi sarebbe stata trasmessa la documentazione di collaudo;
- VISTO** il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 6578 dell'18/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole al rilasci della proroga quinquennale, proponendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.34 della L.R. 14/2000 un canone di trasporto pari a 0,0002582284 €/m³;
- VISTA** la nota 1575 del 20/10/2010 con la quale l'Enimed S.p.A. ha comunicato che a seguito di fenomeni di instabilità del versante, al fine di garantire a lungo termine la sicurezza del metanodotto, sono iniziati i lavori

per la realizzazione di un'opera di contenimento consistente in una paratia di pali trivellati intestati nei livelli meno fratturati e alterati del substrato formazionale, realizzando nel contempo un sistema di monitoraggio automatico dei movimenti franosi e delle condizioni strutturali relative al metanodotto;

VISTA la nota 1801 del 30/11/2010 con la quale l'Enimed S.p.A. ha comunicato che in data 29/11/2010 sono terminati i lavori di realizzazione della paratia di pali trivellati mentre le attività relative alla realizzazione del sistema di monitoraggio automatico erano ancora in corso di svolgimento;

VISTO il verbale n.6 dell'adunanza del consiglio regionale delle miniere del 19 maggio 2011, con il quale viene richiesta integrazione istruttoria all'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia;

VISTA la nota n. 198 del 07/02/2013 con la quale L'Enimed S.p.A. ha trasmesso una nota tecnica relativa all' avvio della consegna del gas sul metanodotto "Gagliano-Sparacollo" nella quale si comunica che in data 29/01/2013 è entrato in esercizio il suddetto metanodotto;

VISTA l'istanza D.SIC/ 4232/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. C.F. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Gagliano-Sparacollo" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. (P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);

CONSIDERATO che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A.(P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";

TENUTO CONTO che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443) sempre a decorrere dall'01/01/2012 ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;

VISTI i protocolli d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Provincie Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell' Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;

VISTO il documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento Regionale dell'Energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. PV 47656;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;

VISTA la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 DPR 252/98;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, del DPR n. 25/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

TENUTO CONTO che l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia ha provveduto ad acquisire, mediante le note di riscontro sopra richiamate dalle società interessate, Snam Rete Gas S.p.A. titolare della concessione di trasporto ed Enimed S.p.A. società realizzatrice dell'opera, tutti gli elementi atti a mostrare il ritardo con il quale il metanodotto in concessione "Gagliano-Sparacollo" è entrato in esercizio;

VISTI il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D.Lgs: 15/11/2012 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

RITENUTO pertanto di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Gagliano-Sparacollo" dal 01/09/2012 al 01/09/2017;

DECRETA

- Art.1)** Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, alla predetta viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Gagliano-Sparacollo", dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008 con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria quinquennale, senza soluzione di continuità della concessione del metanodotto denominato "Gagliano-Sparacollo" con scadenza al 01/09/2017.
- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art.34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma2, del D. Lgs: n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art.8)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li 18 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB VIII-1
(Dott. Geol. F. Battaglia)

Franco Battaglia

Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII

(Dott. Ing. S. Giorlando)

Santo Giorlando

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio Pirillo)



IL ASSESSORE
Dott. NICOLO' MARINO

D.A. n. 57

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 18 Gennaio 2013, n. 6, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.A. Industria 581 del 03/06/1965, con il quale è stata accordata la concessione alla ⁶Vulcano S.p.A. per alimentare con il gas prodotto dal giacimento minerario di Gagliano la centrale elettrica di Termini Imerese;
- VISTO** il D.A. n. 947 del 15/09/1965 con il quale è stata rilasciata all'ANIC Gela S.p.A. l'autorizzazione a costruire ed esercire un tratto di metanodotto denominato "Derivazione per Porto Empedocle";
- VISTI** i DD.AA. nn. 727, 729 del 22/06/1968 e i successivi DD.AA. nn. 695 e 698 del 04/09/1981 con i quali sono stati trasferiti alla Snam S.p.A. sia la costruzione del tratto di metanodotto denominato "Derivazione per Porto Empedocle" che la concessione per alimentare, con il gas prodotto dal giacimento minerario di Gagliano, la centrale elettrica di Termini Imerese;
- VISTO** il D.A. Industria n.1079 del 20/12/1982, che ha unificato le due concessioni in un' unica convenzionalmente denominata "Gagliano- Termini Imerese - Porto Empedocle" e che contestualmente ha accordato la proroga per anni venti con decorrenza 02/09/1992;
- VISTO** il D.A. n. 483 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per ulteriori dieci anni con scadenza 02/09/2012;
- VISTO** il D.R.S. n. 499 /srv.II/59 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas

naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Gagliano - Termini Imerese - Porto Empedocle" viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;

- VISTA** l'istanza prot. D.SIC/615/BAL del 17/03/2010, con la quale la SNAM Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Gagliano -Termini Imerese - Porto Empedocle" con scadenza al 02/09/2017;
- VISTO** il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 7751 del 27/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo opportuno adeguare il canone corrisposto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.34 della L.R. 14/2000, ma evidenzia che la società titolare ha assolto gli obblighi imposti dai decreti di concessione ed è in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;
- VISTO** il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Regionale delle Miniere nella adunanza del 19 maggio 2011 (verbale n.6) nel quale viene altresì disposto l'aggiornamento del relativo canone di trasporto al valore di 0,0002582284 €/ m³ ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della citata L.R. 14/2000;
- VISTA** l'istanza D.SIC/ 4233/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria-sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Gagliano- Termini Imerese- Porto Empedocle" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. (P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);
- CONSIDERATO** che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";
- TENUTO CONTO** che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (mantenendo la medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443), sempre a decorrere dall'01/01/2012, ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;
- VISTI** i protocolli d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulati in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;
- VISTO** il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. P V47656;
- VISTA** la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;
- VISTA** la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 del DPR 252/98;
- CONSIDERATO** che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, DPR n. 25/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;
- VISTI** il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;
- RITENUTO** di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Gagliano- Termini Imerese-Porto Empedocle" dal 02/09/2012 al 02/09/2017.

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Gagliano- Termini Imerese -Porto Empedocle" dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria quinquennale senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Gagliano- Termini Imerese -Porto Empedocle" con scadenza 02/09/2017.
- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art.34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità .
- Art.8)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li _____

18 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB VIII-1

(Dott. Geol. F. Battaglia)

F. Battaglia

Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII

(Dott. Ing. S. Giorlando)

S. Giorlando

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio Pirillo)

M. Pirillo

L'ASSESSORE
Dott. NICOLO' MARINO

N. Marino

D.A. n. 58

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 18 Gennaio 2013, n. 6 con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.A. Industria 337 del 29/03/1965, con il quale è stata accordata la concessione alla MI.SO. S.p.A. per collegare il giacimento gassifero di Bronte, e successivamente anche quello del campo San Nicola con la zona industriale di Catania;
- VISTO** il D.A. n. 169 del 10/02/1969 con il quale la concessione è stata trasferita alla ANIC S.p.A.;
- VISTI** i DD.AA. n. 1262 del 26/10/1971 e n.465 del 21/05/1973 con i quali veniva autorizzata la costruzione e l'esercizio del prolungamento fino ad Augusta e Siracusa, e successivamente con i DD.AA. nn. 696,699 e 701 del 04/09/1981 i tre tratti di metanodotto sono stati trasferiti ed intestati alla Snam S.p.A.;
- VISTO** il D.A. Industria n.1080 del 20/12/1982, il quale ha autorizzato l'unificazione della concessione di trasporto "Bronte-Catania" e dei due tratti di prolungamento, denominati "Catania-Augusta" e "Augusta-Siracusa" in un'unica concessione denominata "Bronte-Catania-Siracusa" e contestualmente ha accordato la proroga per anni dieci con scadenza 02/03/1993;
- VISTO** il D.A. n. 486 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per ulteriori venti anni con scadenza 02/03/2013;
- VISTO** il D.R.S. n. 504 /srv.II/62 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in

particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Bronte - Catania -Siracusa" viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;

VISTA l'istanza prot. D.SIC/616/BAL del 17/03/2010, con la quale la SNAM Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Bronte - Catania -Siracusa" con scadenza al 02/03/2018;

VISTO il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 6572 del 18/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo opportuno adeguare il canone corrisposto alla Regione Siciliana, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.34 della L.R. 14/2000, ma evidenzia che la società titolare ha assolto gli obblighi imposti dai decreti di concessione ed è in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Regionale delle Miniere nella adunanza del 19 maggio 2011 (verbale n.6) nel quale viene altresì disposto l'aggiornamento del relativo canone di trasporto al valore di 0,0002582284 €/ m³ ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della citata L.R. 14/2000

VISTA l'istanza D.SIC/ 4231/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Bronte - Catania -Siracusa" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);

CONSIDERATO che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A.(P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";

TENUTO CONTO che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A, (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443) sempre a decorrere dall'01/01/2012 ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;

VISTI i protocolli di d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulato in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. P V47656;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;

VISTA la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 del DPR 252/98;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, del DPR n. 252/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

VISTI il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D.Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" dal 02/03/2013 al 02/03/2018.

DECRETA

- Art.1)** Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria quinquennale senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Bronte - Catania -Siracusa" con scadenza 02/03/2018.
- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato, per estratto, nella GURS e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs: n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità .
- Art.8)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li 18 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB 8/1
(Dott. Geol. F. Battaglia)

F. Battaglia
Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII

(Dott. Ing. S. Giorlando)

S. Giorlando

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Maurizio Pirillo)

M. Pirillo



IL/ASSESSORE
Dott. NICOLO' MARINO

D.A. n. 59

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
- VISTA** la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTA** la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO** il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;
- VISTA** la L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;
- VISTO** il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi* ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;
- VISTO** il D.A. n. 88 del 20/10/2004, che ha modificato il D.A. n. 91/2003, approvativo del *disciplinare tipo*;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.P.R. del 18 Gennaio 2013, n. 6, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTA** la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;
- VISTO** il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;
- VISTA** la L.R. n. 11 del 12/05/2010, in particolare l'art. 12;
- VISTO** il D.A. Industria 159 del 27/02/1989, con il quale è stata accordata la concessione alla Snam S.p.A. la concessione di trasporto "Collegamento centrale gas Bronte-San Nicola al metanodotto Algerino";
- VISTO** il D.A. n. 480 del 20/05/1993, con il quale la concessione di che trattasi è stata prorogata per ulteriori dieci anni con scadenza 02/03/2013;
- VISTO** il D.R.S. n. 500/srv.II/58 del 28/06/2002, con il quale, in esecuzione a quanto disposto dal D.Leg. 23/05/2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e in particolare dall'art.21 che prevede forme di separazione societaria e contabile tra le attività della filiera del gas naturale, la concessione per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "Collegamento centrale gas Bronte - San Nicola al metanodotto Algerino" viene volturata a Snam Rete Gas S.p.A. che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti l'attività di trasporto e il dispacciamento del gas naturale;
- VISTA** l'istanza prot. D.SIC/618/BAL del 11/03/2010, con la quale la Snam Rete Gas S.p.a., ha richiesto la proroga quinquennale del metanodotto, in analogia alla vigenza del campo minerario "Bronte - San Nicola" con scadenza al 02/03/2018;
- VISTO** il rapporto dell'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia, prot 6573 dell'18/10/2010 con il quale l'Organo Tecnico esprime parere favorevole alla proroga della concessione del metanodotto, ritenendo

opportuno adeguare lo stesso alla concessione mineraria dalla quale trae origine, avendo la società titolare assolto agli obblighi imposti dai decreti di concessione ed essendo in regola con il pagamento dei canoni di trasporto;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Regionale delle Miniere nella adunanza del 19 maggio 2011 (verbale n.6) nel quale viene altresì disposto l'aggiornamento del relativo canone di trasporto al valore di 0,0002582284 €/ m³ ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della citata L.R. 14/2000;

VISTA l'istanza D.SIC/ 4233/BAL del 06/12/2011 con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. C.F. 13271390158-REA Milano n.1633443, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 01/06/2011 n.93 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni il mercato interno dell'energia elettrica, del gas ed una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" che recepisce la Direttiva 13 luglio 2009/73/CE "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (testo rilevante ai fini del SEE)", Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art.10 del D.Lgs n.93/2001 è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore del trasporto indipendente", chiede di essere autorizzata, in via preventiva al trasferimento della concessione "Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino" dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) alla società Snam Trasporto S.p.A. (P.I. 10238291008-REA Milano 1964271) la quale, con efficacia dal 01/01/2012, muterà la propria denominazione sociale in Snam Rete Gas S.p.A. con identica Partita Iva (P.I. 10238291008- REA Milano 1964271);

CONSIDERATO che il trasferimento di titolarità della concessione di trasporto in argomento avviene in conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. 01/06/2011 n.93, a cui la Snam Rete Gas S.p.A.(P.I. 13271390158-REA Milano 1633443) in qualità di impresa maggiore di trasporto è tenuta a conformarsi al modello del "Gestore di trasporto indipendente";

TENUTO CONTO che a far data dal 01/01/2012 la Snam Rete Gas S.p.A, (P.I. 13271390158- REA Milano 1633443) ha conferito il ramo di azienda del trasporto gas in una società già costituita, interamente controllata dalla stessa Snam Rete Gas S.p.A. denominata "Snam Trasporto S.p.A. " avente P.I. 10238291008- REA Milano 1964271 e che a far data 01/01/2012 questa ultima ha modificato la propria denominazione sociale, in Snam Rete Gas S.p.A. (medesima Partita Iva 10238291008- REA Milano 1964271), mentre l'attuale titolare della concessione di trasporto in parola Snam Rete Gas S.p.A. (Partita Iva 13271390158-REA Milano 1633443) sempre a decorrere dall'01/01/2012 ha assunto la denominazione di Snam S.p.A.;

VISTI i protocolli d'intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, stipulati in data 14/03/2011 tra il comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed in data 23/05/2011 tra l'Assessorato dell'Energia e le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria pubblicato sul sito Internet del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalità firmato in persona dell'Ing. Luca Schieppati in qualità di Direttore Generale Operations della Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 23/05/2011;

VISTO il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato al Dipartimento regionale dell'energia dalla Camera di Commercio di Milano sulla SNAM RETE GAS S.p.A. aggiornato al 03/10/2012 documento n. P V47656;

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, alla Prefettura UTG di Milano, trasmessa con fax pro. 061106 del 12/10/2012;

VISTA la nota 12/B.7/2004000033 Area 1^ OPS Bis del 18/10/2012, assunta al protocollo del Dipartimento in data 25/10/2012, con la quale la prefettura - UTG di Milano comunica di avere avviato l'istruttoria per il rilascio della certificazione ex art. 10 del DPR 252/98;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dell'art. 11, comma 2, DPR n. 25/1998, non interrotto né sospeso dalla nota prefettizia di cui al precedente visto, è spirato in data 26/11/2012, e pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 3 del suddetto art.11;

VISTI il D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed il D. Lgs. 15/11/2012 n. 218 e le novità introdotte per l'Informativa antimafia;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza tendente ad ottenere la proroga della concessione del metanodotto denominato "Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino " dal 02/03/2013 al 02/03/2018.

DECRETA

Art. 1) Per i motivi esplicitati in premessa che fanno parte integrante del presente decreto, viene trasferita, a seguito di voltura, la concessione del metanodotto denominato "Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino" dalla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 13271390158" alla "Snam Rete Gas S.p.A. P.I. 10238291008" con sede legale in San Donato Milanese (MI) ed accordata la proroga, in sanatoria

quinquennale, senza soluzione di continuità, della concessione del metanodotto denominato "Collegamento centrale gas Bronte – San Nicola al metanodotto Algerino" con scadenza al 02/03/2018.

- Art.2)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata a corrispondere alla Regione Siciliana il canone annuo di € 0,0002582284 per ogni m³ di gas trasportato a mezzo del metanodotto oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 34 comma 5 della L.R. 14/2000; il relativo importo affluirà sul capitolo 2612, titolo 1, rubrica 3 parte entrate del bilancio della Regione. Per i successivi esercizi gli importi dei canoni affluiranno sui corrispettivi capitoli di competenza di ciascuno esercizio finanziario.
- Art.3)** La Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata altresì ad osservare, per l'esercizio del predetto impianto di trasporto gas, tutte le disposizioni legislativi e regolamentari che disciplinano la materia, nonché le prescrizioni che dovessero essere impartite dall'URIG.
- Art.4)** Il presente Decreto, sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai sensi dell'art.62 della L.R. n.10/99 e Circolare Assessorato Bilancio e Finanze n.23/99 e sarà successivamente pubblicato per estratto nella G.U.R.S. e nel sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5)** La Società Snam Rete Gas S.p.A. è tenuta a registrare il presente decreto, a propria cura e spese, presso i competenti Uffici Finanziari, da comprovare mediante annotazioni sull'originale, che dovrà essere restituito all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed ottemperare a tutti gli obblighi tributari, ai sensi delle vigenti norme.
- Art.6)** Di dare atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011.
- Art.7)** Il presente titolo minerario non può essere ceduto neanche pro quota, senza preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art.8)** Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana, competente per territorio, ai sensi dell'art.23 della L. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla conoscenza.
- Art.9)** Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità revocherà il presente provvedimento al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, ossia qualora successivamente al rilascio siano acquisite le informazioni antimafia negative del Prefetto.

Palermo li 18 FEB. 2014

Il Dirigente Responsabile della UOB VIII-1
(Dott. Geol. F. Battaglia)

Franco Battaglia

Il Dirigente Responsabile del Servizio VIII

(Dott. Ing. S. Giorlando)

Santo Giorlando

VISTO: IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Maurizio Pirillo)



Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia



IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
- Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11/07/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8/12/2006 della Commissione della Comunità Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato da ultimo con Decisione CE (2012) 8405 del 15.11.2012 ed adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497 del 28 dicembre e approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2012;
- Considerato che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le *Linee guida per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"* del PO FESR 2007-2013, sulla GURS n. 8 del 19.02.2010 è stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" – seconda fase pubblicato il 12.02.2010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it;
- Visto il D.D.G. n. 36 del 03.02.2012 con cui sono stati approvati in via definitiva gli Elenchi: A) Elenco progetti presentati; B) Elenco progetti inammissibili; C) Elenco progetti ammissibili e graduatoria delle operazioni presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013;
- Considerato che per la linea di intervento 2.1.2.1. i progetti ammissibili dotati di livello definitivo inseriti nella graduatoria definitiva approvata con il D.D.G. n. 36 del 03.02.2012 sono n. 24;
- Considerato che la Provincia Regionale di Catania, nell'ambito del PIST 14 operazione 20, ha presentato la richiesta per il finanziamento del progetto denominato "Centro fieristico le Ciminiere. Lavori di completamento e adeguamento impianti" per un costo complessivo di € 3.000.000.00;
- Vista la nota prot. n. 65535 del 05.11.2012 con cui questo Dipartimento, nel comunicare all'Ente che risultava inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva approvata con il DDG n. 36 del 03.02.2012, ha invitato lo stesso a trasmettere il progetto esecutivo dell'intervento;

- Vista la nota prot. n. 52444 del 11.10.2013 con cui questo Dipartimento, preso atto del mancato riscontro della superiore richiesta, ha comunicato alla Provincia Regionale di Catania l'avvio del procedimento di estromissione dal finanziamento concedibile evidenziando altresì, che il procedimento sarebbe stato chiuso nel termine massimo di gg. 30 dal 11.10.2013;
- Vista la nota prot. n.16845 del 20.09.2013 con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione, al fine di non pregiudicare la realizzazione degli interventi con risorse comunitarie, in caso di ritardi, ha invitato questo Dipartimento a vigilare sull'avanzamento procedurale affinché il cronoprogramma dei lavori assicuri il collaudo e la fruibilità delle opere entro l'esercizio finanziario 2015;
- Considerato che sono trascorsi infruttuosamente i termini assegnati all'Ente per potere produrre gli atti necessari per l'emissione del provvedimento di finanziamento;
- Considerato che nella Scheda Operazione presentata dalla Provincia Regionale di Catania, alla sezione F – Cronoprogramma procedurale – è stata indicata la tempistica massima prevista per la realizzazione del progetto in mesi 23;
- Considerato che i termini fissati dalla Comunità europea per la conclusione del PO FESR 2007/2013 sono inderogabilmente fissati al 31.12.2015;
- Considerato che per il progetto presentato dalla Provincia Regionale di Catania nell'ambito del PIST 14 operazione 20, denominato "Centro fieristico le Ciminiere. Lavori di completamento e adeguamento impianti" per un finanziamento concedibile € 2.400.000,00, per le superiori motivazioni non si è ancora proceduto all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento;
- Ritenuto di dover procedere, pertanto, all'adozione del provvedimento di estromissione dal finanziamento del citato progetto inserito utilmente nella richiamata graduatoria approvata con D.D.G. n. 36 del 03.02.2012;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, il progetto presentato dalla Provincia Regionale di Catania nell'ambito del PIST 14 operazione 20 denominato "Centro fieristico le Ciminiere. Lavori di completamento e adeguamento impianti" per un finanziamento concedibile di 2.400.000.00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 36 del 03.02.2012 – seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.1. del PO FESR Sicilia 2007-2013, è estromesso dal finanziamento.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale www.regione.sicilia.it, al collegamento Dipartimento dell'Energia.

Palermo, li 18 FEB, 2014

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Maurizio Pirillo)





D.D.G. n.

61

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia



IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
- Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11/07/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1828 dell'8/12/2006 della Commissione della Comunità Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato da ultimo con Decisione CE (2012) 8405 del 15.11.2012 ed adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497 del 28 dicembre e approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n. 1/2012;
- Considerato che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le *Linee guida per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"* del PO FESR 2007-2013, sulla GURS n. 8 del 19.02.2010 è stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" – seconda fase pubblicato il 12.02.2010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it;
- Visto il D.D.G. n. 35 del 03.02.2012 con cui sono stati approvati in via definitiva gli Elenchi: A) Elenco progetti presentati; B) Elenco progetti inammissibili; C) Elenco progetti ammissibili e graduatoria delle operazioni presentate nell'ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2. del PO FESR Sicilia 2007-2013;
- Considerato che per la linea di intervento 2.1.2.2. i progetti ammissibili inseriti nella graduatoria definitiva approvata con il D.D.G. n. 35 del 03.02.2012 sono n. 8;
- Considerato che il Comune di Butera, nell'ambito del PIST 8 operazione 41, ha presentato la richiesta per il finanziamento del progetto denominato "Energie ed agroenergie del territorio" per un costo complessivo di € 500.000,00;
- Vista la nota prot. n. 29033 del 04.07.2011 e la nota di sollecito prot. n. 34686 del 02.08.2011, con cui questo Dipartimento, nel comunicare che la dotazione finanziaria della linea di intervento risultava sovrabbondante rispetto alle richieste ammissibili, aveva dichiarato formalmente



ammesso a finanziamento l'intervento di cui sopra, e aveva invitato nel contempo l'Ente a trasmettere il dettaglio esecutivo del business plan e il capitolato d'oneri;

- Vista la nota prot. n. 11023 del 03.11.2011 con cui il Comune di Butera ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Vista la nota prot. n. 44914 del 02.07.2012 con cui questo Dipartimento ha chiesto all'Ente alcune integrazioni agli atti già trasmessi;
- Vista la nota prot. n. 7938 del 07.08.2012 con cui l'Ente ha fornito gli atti richiesti;
- Vista la nota prot. n. 65544 del 05.11.2012 e la nota di sollecito prot. n. 69550 del 26.11.2012, con cui questo Dipartimento ha chiesto all'Ente l'indicazione sulla copertura finanziaria della quota non coperta dal contributo regionale;
- Vista la nota prot. n. 11923 del 06.12.2012 con cui il Comune di Butera ha chiesto il riesame della richiesta di contributo a suo tempo avanzata, stante il mancato riconoscimento dello stesso nella sua interezza;
- Vista la nota prot. n. 3789 del 22.01.2013 con cui questo Dipartimento ha fornito all'Ente i chiarimenti richiesti;
- Vista la nota priva di data e protocollo pervenuta a questo Dipartimento il 01.02.2013 con cui l'Ente, al fine di deliberare l'impegno finanziario per la quota non coperta dal contributo regionale, ha chiesto la concessione di una proroga;
- Vista la nota prot. n. 7964 del 12.02.2013 con cui questo Dipartimento ha concesso all'Ente una proroga ultimativa al 15.03.2013 per l'inoltro della documentazione necessaria all'adozione del provvedimento di finanziamento;
- Vista la nota prot. n. 54832 del 18.10.2013 con cui questo Dipartimento, preso atto del mancato riscontro della superiore richiesta, ha comunicato al Comune di Butera l'avvio del procedimento di estromissione dal finanziamento concedibile, evidenziando altresì, che il procedimento sarebbe stato chiuso nel termine massimo di gg. 30 dal 18.10.2013;
- Vista la nota prot. n. 16845 del 20.09.2013 con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione, al fine di non pregiudicare la realizzazione degli interventi con risorse comunitarie, in caso di ritardi, ha invitato questo Dipartimento a vigilare sull'avanzamento procedurale affinché il cronoprogramma dei lavori assicuri il collaudo e la fruibilità delle opere entro l'esercizio finanziario 2015;
- Considerato che sono trascorsi infruttuosamente i termini assegnati all'Ente per potere produrre gli atti necessari per l'emissione del provvedimento di finanziamento;
- Considerato che nella Scheda Operazione presentata dal Comune di Butera, alla sezione F – Cronoprogramma procedurale – è stata indicata la tempistica massima prevista per la realizzazione del progetto in mesi 18;
- Considerato che i termini fissati dalla Comunità europea per la conclusione del PO FESR 2007/2013 sono inderogabilmente fissati al 31.12.2015;
- Considerato che per il progetto presentato dal Comune di Butera nell'ambito del PIST 8 operazione 41, denominato "Energie ed agroenergie del territorio" per un finanziamento concedibile di € 400.000,00, per le superiori motivazioni, non si è ancora proceduto all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento;
- Ritenuto di dover procedere, pertanto, all'adozione del provvedimento di estromissione dal finanziamento del citato progetto inserito utilmente nella richiamata graduatoria approvata con



D.D.G. n. 35 del 03.02.2012;

DECRETA
Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, il progetto presentato dal Comune di Butera nell'ambito del PIST 8 operazione 41, denominato "Energie ed agroenergie del territorio" per un finanziamento concedibile di € 400.000,00, utilmente inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 35 del 03.02.2012 - seconda finestra - linea di intervento 2.1.2.2. del PO FESR Sicilia 2007-2013, è estromesso dal finanziamento.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale www.regione.sicilia.it, al collegamento Dipartimento dell'Energia.

Palermo, li

18 FEB. 2014



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Maurizio Pirillo)